

La fase di transizione: dalla glossa al commento

➔ Un periodo di passaggio per la scienza giuridica: i postaccursiani

- *Ius proprium*
- Diritto criminale
- procedura
- I trattati monografici (*tractatus*)

La fase di transizione: dalla glossa al Commento

➔ I personaggi e le opere

- Francesco D'Accursio
- Rolandino de' Passeggeri (...1234-1300) e la scuola di notariato: *Summa artis notariae* (prima di lui, a fine Duecento, Salatiele: *Ars notariae*)
- La *summa artis notariae* rimane il formulario notarile seguito dai professionisti sino a tutto il Settecento
- Alberto da Gandino (...1280-1310...): giudice a Perugia, Firenze, Siena, Lucca e Bologna. Autore di *Quaestiones statutorum*, *Tractatus de maleficiis*
- Guglielmo Durante (1237-1296): *Speculum iudiciale*
- Dino del Mugello: *De regulis iuris* (commentando la parte conclusiva del *Liber sextus* di Bonifacio VIII)

La fase di transizione: dalla glossa al Commento

➔ La scienza giuridica meridionale

- Non ci si limita allo studio del *Corpus* giustiniano
- Si studia anche il “*liber augustalis*”
- I maestri sono figure legate alla burocrazia regia
- **Marino da Caramanico** (... - 1285...): giudice della *Magna regia curia* di Napoli; è autore della glossa ordinaria al *Liber constitutionum*; studia il problema della “*plenitudo potestatis*”, partendo dalla massima “*rex superiorem non recognoscens in regno suo est Imperator*”
- **Andrea Bonello da Barletta** (...1260-1271...): è autore di una “*lectura*” ai *Tres libri*; compone importanti glosse al *Liber constitutionum*; scrive il *De differentiis inter ius langobardorum et romanorum*

Le origini della scuola del Commento

➔ Caratteri generali

- nella II metà del sec. XIII si avvia il tramonto della Glossa come strumento ermeneutico agganciato alle singole parole e finalizzato all'esegesi letterale dei testi giustiniani
- si passa all'analisi delle *rationes* proprie delle leggi, necessarie anche per utilizzare il Diritto Romano in funzione sussidiaria rispetto agli altri ordinamenti e quindi trasformarlo effettivamente in Diritto Comune
- tramite l'analogia (procedimento de *similibus ad similia*) si recuperano i principi teorici (le *rationes*) che governano più fattispecie
- si usa il Diritto Romano per applicare il *Ius Proprium*

Le origini della scuola del Commento

➔ Presupposti culturali

- Dalla metà circa del sec. XII iniziano a rendersi disponibili traduzioni latine, dal greco e dall'arabo, dell'ultima parte dell'*Organon* di Aristotele (Analitici Secondi / *Analytica Posteriora*) da parte di Giacomo Veneto, di un certo "Giovanni" (anteriore al 1159), di Gerardo da Cremona (anteriore al 1187) e di Guglielmo di Moerbeke (circa nel 1269)
- Difficoltà a creare una soddisfacente versione latina e progressività con cui tali conoscenze si diffondono nel circuito prima delle scuole di Arti e poi di quelle giuridiche

Le origini della scuola del Commento

➔ Presupposti culturali

- Il metodo sillogistico, già descritto e disciplinato in tutti i suoi aspetti funzionali sin dalla prima affermazione della *logica nova*, basata sulla conoscenza della prima parte dell'*Organon*, viene articolato in forme più specifiche
- ▶ il sillogismo non si applica più ai soli *verba* del testo giuridico, ma ai principi propri della scienza giuridica, ossia ai principi evidenti, incontestabili, veri e certi desunti dalle norme contenuti nei testi giustinianeî (*rationes*)
- ▶ *Ratio est anima legis*

Le origini della scuola del Commento

➔ si sviluppa un metodo di analisi articolato in diverse fasi

- *divisio legis* = individuazione delle parti che compongono la norma
- *expositio* = spiegazione sintetica del loro contenuto
- *positio casuum* = citazione di fattispecie concrete
- *collectio notabilium* = indicazione delle osservazioni principali che si possono formulare in relazione alla norma
- *opposiciones* (o *contraria*) = elencazione delle obiezioni che si possono sollevare
- *quaestiones* = individuazione dei problemi che possono nascere dalla norma

Le origini della scuola del Commento

➔ si sviluppa un metodo di analisi articolato in diverse fasi

- ciò “che preme è la dimostrazione diretta della legittimità del principio e l’accertamento dei limiti della sua applicabilità”
- *scire leges non est earum verba tenere, set vim ac potestatem* (Proemio del perduto *Dictionarium iuris* di Jacques de Revigny)
- *ubi est eadem ratio, ibi est idem ius* (diritto come miniera di *rationes*)

Le origini della scuola del Commento

➔ La Scuola di Orléans

- **1235:** Gregorio IX autorizza l'insegnamento del Diritto Romano presso la scuola di Orléans (Onorio III lo aveva proibito a Parigi nel 1219)
- ▶ a Parigi sembra prevalere il timore che i chierici, attirati dallo studio del diritto civile, trascurassero quegli studi teologici di cui Parigi era il centro più rinomato
- ▶ a Orléans, sede di una scuola ecclesiastica già affermata nell'insegnamento delle Arti e della Logica, dopo il 1235 giungono maestri formati a Bologna come Guido de Cumis (allievo di Iacopo Balduini) e Pietro Peregrossi (allievo di Odofredo)

Le origini della scuola del Commento

- ➔ 1219: Onorio III su ispirazione di Filippo Augusto vieta lo studio del diritto a Parigi
- ➔ 1235: Gregorio IX dichiara che lo studio del diritto è tollerato a Orléans
- ➔ Jacques de Revigny (...-1296), Pierre de Belleperche (...-1308)
- ➔ analisi particolarmente approfondite
- ➔ si usano i canoni interpretativi della scolastica tomistica
- ➔ insegnamento prevalentemente teorico (*distinctiones*)
- ➔ si presuppone che il *corpus* giustiniano sia privo di lacune: uso dell'*argumentum a fortiori*
- ➔ arti liberali e erudizione (Revigny: *Dictionarium iuris*)
- ➔ una scuola per il clero (alta giustizia e alta amministrazione)

Le origini della scuola del Commento

➔ Jacques de Revigny

- Di condizione ecclesiastica, insegna a Orléans tra 1260 e 1280, diviene poi vescovo di Verdun nel 1289 e muore nel 1296 a Ferentino nel corso di un viaggio verso Roma
- Inaugura una nuova tecnica di interpretazione dei testi giustiniane: si sottopone il dettano normativo a una approfondita analisi per chiarirne l'intima *ratio*, la ragion d'essere (i *principia propria*) del precetto legislativo, da utilizzare poi come premessa di ogni ulteriore sillogismo dimostrativo volto a consentire l'applicazione di quei *principia* alla concreta vita giuridica

Le origini della scuola del Commento

➔ Jacques de Revigny

- *Lecturae* su Codice, Istituzioni, sulle 3 parti del Digesto e sull'*Authenticum*
- *Repetitiones*: lezioni tenute al di fuori dell'orario didattico normale destinate ad approfondire l'esegesi di leggi o parti di speciale rilievo (sembra tenute settimanalmente)
- *Quaestiones*: sia disputate che non e anche di materia feudale

Le origini della scuola del Commento

➔ Jacques de Revigny

- La ricerca dei *principia propria* della scienza giuridica è alla base di un'opera assai originale e innovativa rispetto ai generi letterari tipici delle scuole di diritto: il *Dictionarium iuris* o *Alphabetum* = enciclopedia di lemmi giuridici, di cui si offre una sintetica ed esauriente definizione (non si è conservato l'originale, ma una edizione rielaborata nota attraverso alcuni manoscritti)
- ▶ ci si orienta a individuare ed enunciare una serie di definizioni adatte a descrivere i concetti giuridici fondamentali, elencati in forma di vocaboli ordinati alfabeticamente e di facile consultazione

Le origini della scuola del Commento

➔ Pierre de Belleperche (1250 ca-1308)

- allievo di Jacques de Revigny
- consigliere del re di Francia Filippo il Bello; vescovo di Auxerre dopo il 1306; cancelliere di Francia
- *lecturae, repetitiones*
- *quaestiones* nella forma di *distinctiones*: strumento usato per classificare le fattispecie riconducibili a un *genus* legislativo

Le origini della scuola del Commento

➔ metodo dei Commentatori

- Dalla lettura diretta dei testi legislativi basata sull'interpretazione dei *verba* e sull'esame della formulazione letterale delle norme (secondo il metodo dei Glossatori)
- ▶ si passa all'esposizione dei *principia* che la scienza giuridica trae dalle fonti, all'individuazione del *sensus* normativo dei precetti giustiniani, e quindi alla definizione della sua peculiare sostanza razionale e alla sua estensione a fattispecie non contemplate nei testi

Le origini della scuola del Commento

➔ Il metodo dei “commentatori”

- Vi è continuità col metodo dei glossatori
- scomposizione del dettato normativo
- attenzione per le esigenze della pratica
- inquadramento logico-sistematico
- sono commenti di vasta portata, su tutto il *Corpus iuris civilis*

La scuola del Commento in Italia

➔ Cino (Sighibuldi) da Pistoia (1270 ca.-1336/37)

- allievo di Dino del Mugello e di Lambertino Ramponi
- studi in Francia (?), insegna a Siena, Pistoia e Perugia (dal 1326)
- ascolta una *repetitio* bolognese di Pierre de Belleperche
- contemporaneo di Dante e poeta, in relazione con lo stesso Dante e con Guido Cavalcanti
- compone una imponente *Lectura* (o Commentario) *super Codice*, databile al 1312-14, seguita dalle *Additiones* sempre al Codice e quindi una incompiuta *Lectura* sul *Digestum vetus*, una raccolta di *Quaestiones* e pure di *Consilia*

La scuola del Commento in Italia

➔ Cino (Sighibuldi) da Pistoia (1270 ca.-1336/37)

- È allievo di Dino del Mugello
- In Accursio - rileva - vi sono delle ripetizioni
- Il diritto satutario; le *Quaestiones; i modi arguendi*
- 1312-1314: *Lectura super codice*
- 5 punti: “*primo dividam, secundum ponam casum, tertio colligam, quartum opponam, quinto queram*”

La scuola del Commento in Italia

➔ Cino (Sighibuldi) da Pistoia (1270 ca.-1336/37)

- grande tecnico dell'argomentazione giuridica, ma mostra una forte avversione per lo *ius proprium*, che vede come un prodotto fortemente iniquo e soprattutto come un diritto accidentale e occasionale, e perciò assai mutevole, mentre il *ius commune* è il diritto per eccellenza, e quindi perfettamente stabile

➔ è pertanto il diritto “principale”, mentre il *ius proprium* è soltanto un diritto accessorio

La scuola del Commento in Italia

➔ Gli autori

- **Bartolo da Sassoferrato**
(1313-1357): *Commentaria* a tutto il *Corpus i. c.*, trattati (*De tyranno*), *consilia*
- **Baldo degli Ubaldi**
(1327?-1400): è civilista, feudista e canonista; è autore di migliaia di *consilia*
- **Nicolò Tedeschi -"il Panormitano"** (...-1453): *lecturae a Liber extra, Liber Sextus, Clementine*



La scuola del Commento in Italia

➔ **Bartolo da Sassoferrato (1313/14 - 1357)**

- allievo a Perugia di Cino da Pistoia (1328), a Bologna di Iacopo Bottrigari
- baccelliere (1333), dottore (1334); ambasciatore e consigliere dell'imperatore Carlo IV di Boemia
- assessore a Todi, avvocato generale a Macerata, assessore a Pisa (1339); a Pisa inizia a insegnare passando poi a Perugia nel 1342
- amplissima produzione / falsificazioni
- Commentari alle 3 parti del Digesto, al Codice e alle Novelle
- ampia serie di trattati su temi molto particolari: su due costituzioni di Enrico VI (*Ad reprimendum; Qui sint rebelles*), sulla tirannide, sul bando, la rappresaglia, l'ordinamento cittadino, sui guelfi e ghibellini, sul regime delle acque ecc.

➔ forte sensibilità civile in epoca di passaggio da Comuni a Signorie

La scuola del Commento in Italia

➔ Bartolo da Sassoferrato (1313/14 - 1357)

- scrive pure un *Tractatus de insigniis et armis* sul linguaggio figurato dell'araldica, come espressione peculiare dell'aristocrazia
 - ➔ a Bartolo l'imperatore Carlo IV concede un'Arma (uno scudo araldico) con un leone, che nei secoli precedenti sarebbe stata riservata unicamente ai grandi feudatari
- *quaestiones disputatae*
- centinaia di *Consilia*
- enorme successo / *auctoritas* normativa
- a differenza di Cino da Pistoia, rivaluta profondamente il ruolo del *ius commune* nel senso di un 'sole' vivificante la molteplicità degli *iura propria* terreni: si usa il *ius commune* per applicare il *ius proprium*

La scuola del Commento in Italia

➔ Baldo degli Ubaldi (1327-1400)

- allievo di Bartolo a Perugia, va poi a insegnare anche a Pisa, Firenze, Padova e quindi per 10 anni a Pavia, ove muore nell'anno 1400
- ambascerie e rapporti con Gregorio XI e Urbano VI, che promuove il ritorno della sede papale a Roma nel 1378
- *Lecturae* sul Digesto, sul Codice e sui *Libri Feudorum*
- commento alla Pace di Costanza
- in tarda età si dedica anche al diritto canonico con commenti al *Liber Extra*, al *Liber Sextus* e alle Clementine
- grande e famoso consiliatore

La scuola del Commento in Italia

➔ altri commentatori famosi:

- Iacopo Belvisi (1270-1335), consigliere di Carlo II d'Angiò, autore di commenti sull'*Authenticum* e sui *Libri Feudorum*, di un trattato di pratica criminale e di un altro sul tema canonistico della scomunica
- Alberico da Rosate († 1354), autore di commentari al Digesto e al Codice e pure di un *Dictionarium iuris* di larghissima diffusione
- Angelo degli Ubaldi, fratello di Baldo

La scuola del Commento in Italia

➔ altri commentatori famosi:

- Bartolomeo da Saliceto († 1412), autore soprattutto di un vasto e famoso commentario al Codice
- Paolo di Castro (...1394-1441...)
- Alessandro Tartagni (1424-1477), che sviluppa interessi sia civilistici che canonistici
- Luca da Penne (...1343-1382...): il suo commento ai *Tres Libri* considera le norme ivi riunite come diritto vigente ed elabora sulla loro base una approfondita teoria della potestà monarchica

La scuola del Commento in Italia

➔ altri commentatori famosi:

- Giovanni d'Andrea (1270 ca-1348): canonista di valore, autore soprattutto della *Glossa ordinaria* al *Liber Sextus*
- Niccolò Tedeschi (sec. XV), canonista, divenuto anche vescovo di Palermo
- il cardinale Francesco Zabarella (1335-1417), cardinale, autore di un vasto commento alle Decretali e di una *Lectura super Clementinis*

La scuola del Commento in Italia

➔ Gli esiti della scuola dei commentatori

- *Mos italicus iura docendi*
- *Mos gallicus iura docendi*

La maturità del diritto comune

➔ Il Quattrocento

- *consilia, practicae, quaestiones*
- La progressiva decadenza dell'insegnamento universitario
- *Argumentum ab auctoritate*
- Organi giudiziari e *decisiones*
- *Opinio communis*

La maturità del diritto comune

➔ *i Consilia*

- *consilium sapientis* vero e proprio (o *ad veritatem*) = perizia legale, normalmente vincolante e prevista dagli statuti, data da un giureconsulto su richiesta del giudice, adottata d'ufficio o su richiesta di una parte
- *consilium* richiesto da una parte in aggiunta alla difesa legale, sopra un *punctum* decisivo per la soluzione della lite giudiziaria
- *consilium* meglio definibile come allegazione, elaborato dall'avvocato di parte nel corso del procedimento

La maturità del diritto comune

➔ *i Consilia*

- *consilium* richiesto da un ufficio o da un soggetto singolo che vuole conoscere i confini della legittimità entro cui muoversi o configurato come parere legale in vista di un suo utilizzo pratico
- *consilium* non collegato all'attività di un organo giudicante, in genere astratto dallo specifico caso per il quale fu dato, prodotto quale contributo all'elaborazione dottrinale o come saggio di discussione e rielaborazione critica di orientamenti giurisprudenziali e dottrinali

Sviluppo ed evoluzione del sistema del diritto comune: un tentativo di sintesi

- ➔ Dalla seconda metà del Duecento l'Europa occidentale è accomunata dall'appartenenza al sistema **di diritto comune**, quale relazione tra il diritto universale e i diritti articolari. Questa relazione, ovviamente, muta con il trascorrere del tempo e i cambiamenti dei rapporti istituzionali tra i vari poteri.
- ➔ Per **diritto comune** si intende il complesso delle normative romano-giustinianee (*corpus iuris civilis*) e canoniche (*corpus iuris canonici*) vigenti *ratione imperii* nei territori appartenuti al Sacro Romano Impero e, per la loro autorevolezza, *imperio rationis* nei territori (come la Francia) che erano ormai sganciati dall'Impero germanico

Sviluppo ed evoluzione del sistema del diritto comune: un tentativo di sintesi

- Il “rinascimento medievale”
- Nuove strutture istituzionali
- Nuove norme di condotta
- Rinascita delle città
- Evoluzione delle strutture assembleari
- La città si stratifica: magnati, “cives mediani”, popolo



Sviluppo ed evoluzione del sistema del diritto comune: un tentativo di sintesi

➔ il **sistema di diritto comune**, che caratterizza gli ordinamenti giuridici europei fino a tutto il XVIII secolo, opera contemporaneamente su due diversi livelli:

1. **il livello delle fonti - in senso non tecnico - del diritto:** dai comuni alle signorie ai *regna*, la gerarchia delle fonti utilizzava il diritto comune come elemento di integrazione rispetto alle fonti del diritto positivo locale (statuti, consuetudini, legislazioni signorili e monarchiche, giurisprudenza). Col tempo aumenta tuttavia il grado di sussidiarietà del diritto comune e si assiste a una sua progressiva emarginazione
2. **il livello dell'interpretazione dottrinale:** i concetti, le figure, gli istituti del diritto comune costituivano l'unico e unitario sistema dogmatico di riferimento per gli interpreti e i legislatori europei

Sviluppo ed evoluzione del sistema del diritto comune: un tentativo di sintesi

- ➔ questa sostanziale uniformità di matrice romanistica consente di parlare di **un'Europa del diritto comune**
- ➔ tra i secc. XIII e XIV si va quindi verso la maturazione dell'*Utrumque Ius*, dal momento che sia il Diritto Civile sia quello Canonico si propongono come diritti comuni per l'intero orbe cristiano

Sviluppo ed evoluzione del sistema del diritto comune: un tentativo di sintesi

- ➔ tale sistema, tuttavia, NON può essere considerato unicamente come diritto positivo, ossia come complesso di sole norme applicate in via integrativa in base a più o meno esplicite forme di graduazione delle fonti del diritto, nel silenzio delle normative locali e delle consuetudini (sia comunali cittadine che territoriali per i principati e i regni in via di formazione durante il Basso Medioevo)
- ➔ ma deve essere considerato come un ricco e composito bagaglio culturale di cui migliaia di giovani nel Medioevo sono andati alla ricerca, affrontando viaggi, trasferimenti in altre città e costi assai elevati per procurarsi una cultura che fosse realmente spendibile, e non da mettere da parte una volta che, tornati ai rispettivi paesi, si fossero dedicati soltanto all'uso e all'applicazione del *ius proprium* locale

Sviluppo ed evoluzione del sistema del diritto comune: un tentativo di sintesi

Scansione cronologica del rapporto *Ius Commune* / *Ius Proprium* :

II metà sec. XIII-fine sec. XV

età del DC quale diritto della monarchia universale del medioevo, caratterizzata dall'integrazione, anche per via dottrinarica, tra DC, che detta le norme generali del sistema giuridico, e i diritti particolari

secc. XVI-XVIII

età del DC quale diritto di ciascuna unità politica principesca, ove ogni Stato accoglie il DC nel ruolo subordinato di diritto sussidiario rispetto a quello del principe

→ il concetto e soprattutto la concreta applicazione del DC assumono un valore relativo, in base al rapporto effettivo che si stabilisce verso gli ordinamenti particolari

Sviluppo ed evoluzione del sistema del diritto comune: un tentativo di sintesi

➔ **Ius commune - ius proprium**

“Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utuntur”

Lex “*Omnes populi*”, in D.1.1.9 (da Gaio)

Sviluppo ed evoluzione del sistema del diritto comune: un tentativo di sintesi

➔ Il “particolarismo giuridico”

- È espressione utilizzata in area continentale
- Tarello: **“mancanza di unitarietà e coerenza dell’insieme delle leggi vigenti in una data sfera spazio-temporale”**
- Il fenomeno consiste nel confronto dialettico tra *ius proprium* (comprende fenomeni diversi: i regimi di legge personale, il diritto feudale, il diritto regio, i fori privilegiati, le consuetudini locali, gli statuti...)
- ...e *ius commune* (diritto romano giustiniano, analisi dei giuristi medievali [*interpretatio*] che poi si articola sempre più in *communis opinio*)

Sviluppo ed evoluzione del sistema del diritto comune: un tentativo di sintesi

➔ sec. XIV: apice del 'sistema' del Diritto Comune

- piena articolazione tra i diritti locali e la teoria generale sviluppata sul diritto romano e canonico, con interpretazione dei primi alla luce di quest'ultima
- con i Commentatori si raggiunge un alto grado di approfondimento della dottrina giuridica, esaminando i testi in profondità per giungere alla *ratio* della norma, così che la definizione dei principi, delle categorie e degli istituti acquista un rigore teorico, una precisione scientifica e una ampiezza di articolazione fino ad allora sconosciute

Sviluppo ed evoluzione del sistema del diritto comune: un tentativo di sintesi

➔ sec. XIV: apice del 'sistema' del Diritto Comune

- “ceto” dei giuristi si consolida con caratteri fortemente omogenei a livello europeo, riconoscendosi in una dottrina e in un linguaggio comune
- ciò favorisce un processo di integrazione 'orizzontale' delle élites
➔ 'spazio' del ceto dei giuristi senza confini geografici o politici
- ma anche un processo di integrazione 'verticale' di questa élite con i vertici degli ordinamenti universali e locali: papa, imperatore, re, duchi, principi a livello europeo

➔ oltre all'attività didattica e alla produzione dottrina essi forniscono pareri, lettere scritte, assistenza tecnico-legale specializzata

Umanesimo giuridico

➔ concetto di Umanesimo

- con il termine di “umanesimo” si viene a indicare un grande processo di trasformazione della cultura occidentale, che prende avvio in Italia tra fine sec. XIV - inizi XV e si allarga a dominare tutta la vita intellettuale a livello europeo
 - tale processo punta alla formazione dell’uomo “completo” tramite lo studio delle *humanae litterae* e la conoscenza dei grandi monumenti letterari, filosofici e artistici delle civiltà classiche
 - gli intellettuali trovano nel culto e nella pratica delle lettere il solido fondamento di una nuova concezione dell’uomo e del mondo
 - l’uomo è pensato come misura di tutte le cose, come “microcosmo” e come sintesi e chiave dell’universo, ugualmente partecipe dell’eccelsa ragione divina e della natura terrena
- ➔ si sviluppa il gusto dell’analisi critica estesa a tutti i campi della conoscenza umana

Umanesimo giuridico

➔ concetto di Umanesimo

- tra i secoli XIV e XV maturano nuovi interessi letterari, filologici e pedagogici basati sullo studio dei classici antichi da parte degli intellettuali del tempo
- gli *studia humanitatis* denotano l'educazione a base letteraria e filosofica tesa alla formazione completa dell'uomo
- il termine di "umanista" entra in uso alla fine del '400 per qualificare docenti e maestri di discipline letterarie (a partire dal latino e dal greco)
- il termine di "umanesimo" si inizia a usare dagli inizi del sec. XIX a partire dall'area di cultura tedesca per valorizzare gli studi classici in contrapposizione a quelli scientifici nell'istruzione secondaria

Umanesimo giuridico

➔ concetto di Umanesimo

- ritorno alle arti liberali (grammatica, contro la dialettica)
- difficoltà di penetrazione dell'Umanesimo nelle università e nell'ambiente dei giuristi (Dante, Petrarca, e poi Poliziano)
- Poliziano (1454-1494): filologia umanistica ed edizione critica del Digesto (valore culturale; rischi per le costruzioni della dottrina giuridica)
- interpreti medievali: non storicizzano il diritto romano, e dunque la loro giurisprudenza è "barbara" perché forza la storia

Umanesimo giuridico

➔ concetto di Umanesimo

- si opera un forte recupero dell'antichità classica in opposizione alla "cesura" costituita dal "barbaro" Medioevo (una *media aetas* incuneata tra l'antichità e il tempo presente) e in uno spirito di pratica conciliazione con i valori del cristianesimo
- si leggono i testi classici comprendendo di avere una grande distanza da colmare e di dovere definire e rispettare una precisa prospettiva storica
 - ➔ non si imita la cultura antica, ma la si recupera con consapevolezza critica e come fonte e modello di ispirazione
- strumento privilegiato è la filologia = "amore per il ragionamento" e la discussione (Platone)
 - ➔ si identifica nella disciplina che, attraverso la critica del testo, si propone di riprodurre o ricostituire e interpretare correttamente testi e documenti letterari

Umanesimo giuridico

➔ grandi “cesure” rispetto al Medioevo

- 1453: conquista di Costantinopoli, ultimo residuo dell’antico impero, da parte di Maometto II
 - ➔ affluiscono in Occidente dotti e letterati che recano nuovi manoscritti e rinnovano la conoscenza della lingua e delle opere della cultura greca (dopo un primo recupero avvenuto già dal XII secolo)
- 1453: termina la Guerra dei 100 anni (1339-1453)
 - ➔ Francia e Inghilterra si definiscono pienamente come stati nazionali (e alla fine del secolo XV anche la Spagna)
- 1487: il portoghese Bartolomeo Diaz supera la punta meridionale dell’Africa (Capo di Buona Speranza)

Umanesimo giuridico

➔ grandi “cesure” rispetto al Medioevo

- 1492: scoperta delle Indie orientali / America
 - ➔ conseguenze economiche, politiche, sociali
- 1492: Isabella di Castiglia e Ferdinando II d’Aragona occupano il Regno di Granada e completano la ‘reconquista’ eliminando la residua presenza araba (ed ebraica) dalla Spagna
- 1498: Vasco de Gama apre la via marittima per le Indie completando la circumnavigazione dell’Africa
 - ➔ si sposta l’asse degli interessi europei e mutano i tradizionali rapporti di forza tra le grandi potenze

Umanesimo giuridico

➔ grandi “cesure” rispetto al Medioevo

- 1517: Martin Lutero affigge le sue 95 tesi alla porta del Duomo di Wittenberg ➔ anche tramite altri manifesti redatti negli anni successivi si contestano diversi atteggiamenti della chiesa romana:
 - l'esoso commercio delle indulgenze, originato dalle forti richieste di denaro per finanziare la fabbrica di S. Pietro
 - il primato sacerdotale (ogni cristiano è di stato sacerdotale)
 - il primato dei sacramenti: si riconoscono soltanto quelli di effettiva tradizione evangelica (battesimo, eucaristia)
 - il primato ecclesiastico nel governo della morale individuale: si esalta la responsabilità autonoma dell'individuo e la priorità della fede come strumento di salvezza ➔ la salvezza non si ottiene grazie alle buone opere, ma per esclusivo intervento della grazia divina
- Lutero traduce dall'originale greco il Nuovo e l'Antico testamento, creando una nuova Bibbia che diventa il monumento spirituale e culturale della Riforma e il primo capolavoro della tradizione letteraria tedesca

Umanesimo giuridico

➔ grandi “cesure” rispetto al Medioevo

- Più in generale:
- dal '300 si diffonde l'uso della polvere pirica per le armi da fuoco, la costruzione di artiglierie e l'impiego di truppe mercenarie
- 1455 ca: Gutenberg inventa la stampa a caratteri mobili in metallo (Bibbia “delle 42 linee”)
- 1543: nel suo *De revolutionibus orbium coelestium* Nicolò Copernico enuncia la teoria eliocentrica del sistema solare (poi sviluppata da Tycho Brahe e da Giovanni Keplero)

Umanesimo giuridico

➔ Francesco Petrarca

- prospettiva umanistica: il *Corpus Iuris* è una testimonianza dell'antichità al pari di altre opere letterarie, di un testo di Tito Livio o di Cicerone, e come tale deve essere studiato, con gli strumenti della filologia e della storia
- “La maggior parte dei nostri legisti, poco o nulla curando il conoscersi delle ragioni del diritto e dei primi padri della giurisprudenza, né ad altro fine mirando che a trar guadagno dal suo mestiere, stassi contenta ad apparare quello che dei contratti, dei giudizi, dei testamenti nella legge sta scritto, e non pensa che il conoscersi delle arti, e i primordi e gli autori è di aiuto grandissimo all'uso pratico delle medesime” (*Epist. fam.*, XX/IV)

Umanesimo giuridico

➔ Lorenzo Valla (Roma, 1405 ca - 1457)

- poco dopo il 1430 diventa docente di Retorica nello Studio di Pavia
- 1433: libello polemico contro il *De insignis et armis* di Bartolo
 - ➔ si contesta l'uso di un latino "barbaro" da parte dei giuristi medievali contrapponendolo alla corretta e autentica lingua latina
 - ➔ analisi dei testi dottrinari condotta in base alla disamina linguistica dei termini, per criticare gli arbitrii di espressioni che prescindono dall'uso corretto e quindi dall'originario e specifico significato storico e filologico
- violenta reazione del mondo accademico pavese, che induce Valla ad abbandonare la città

Umanesimo giuridico

➔ Lorenzo Valla (Roma, 1405 ca - 1457)

- 1440: per appoggiare Alfonso d'Aragona nella controversia con il papa per l'investitura del regno di Napoli, Valla scrive la *De falso credita et ementita Constantini donatione declamatio*

➔ già Nicolò Cusano (1401-1464) aveva scoperto la falsità del documento, ma Valla svolge le sue tesi con forte spregiudicatezza, dando al testo la forma di una libera declamazione oratoria e ricorrendo a ogni possibile argomento storico, giuridico, religioso, politico e filologico-linguistico per farne meglio risaltare la falsità e l'inverosimiglianza e per mettere in rilievo l'avidità di dominio dei pontefici

Umanesimo giuridico

➔ Umanesimo giuridico

- si capovolge il ruolo del diritto: per secoli, da Irnerio e Graziano, è stato pensato come un diritto unico e universale → ci si accorge che tanta parte dell'umanità non lo conosce
- si modifica l'autorità del *ius commune*: alla pretesa certezza, universalità ed eternità si sostituisce una prospettiva storica condizionata dalla variabilità e dall'incertezza: non costituisce più un diritto esclusivo e perciò destinato a essere sempre attualizzato
- prendono vigore gli *iura propria* territoriali, di regni e principati, che puntano a diventare diritti generali e comuni rispetto alla varietà delle consuetudini e degli statuti locali
- mentre il *ius commune* diviene un diritto residuale oppure un diritto da valutare sul piano culturale per quanto storicamente ha elaborato e incorporato della ragione umana

Umanesimo giuridico

➔ presupposti filosofici

➔ indirizzo “modernista” rispetto alla Scolastica legata al complesso della dottrina aristotelica

- Ruggero Bacone (1214-94) sostiene l’esame critico dei maestri (a partire da Aristotele) alla cui indiscussa autorità si richiama la tradizione per privilegiare lo studio della natura basato sull’osservazione e l’esperienza
- **Giovanni Duns Scoto** († 1308), francescano e maestro di teologia a Oxford, afferma il primato delle volontà dell’intelletto ponendo una netta separazione tra teologia e attività filosofico-scientifica, cui assegna un ambito autonomo

Umanesimo giuridico

➔ presupposti filosofici

- Guglielmo di Ockham (1290-1349 ca), allievo di Duns Scoto, rivendica una netta separazione tra verità di fede, non fondate sulla ragione, e il sapere fondato sulla conoscenza diretta
 - ➔ si valorizza una prospettiva empirista, ove la conoscenza è “raggiunta attraverso la percezione intuitiva dei singoli dati dell’esperienza, da cui possono derivare verità ‘probabili’ che, anche se dotate di certezza scientifica, non sono desumibili da premesse necessarie e autoevidenti né sono suscettibili di rigorosa dimostrazione sillogistica”

Umanesimo giuridico

➔ effetti sul Diritto Romano

- si contesta la centralità e la priorità del *Corpus Iuris Civilis* privilegiando una impostazione critica verso la scienza giuridica precedente
- il *Corpus Iuris Civilis* non è più oggetto di incondizionata venerazione, non è più considerato portatore di una intangibile verità quasi divina, ma è valutato come un prodotto “umano”
- si punta a conoscere i testi giustinianeî nella loro forma originaria recuperandone i codici manoscritti:
 - ➔ si valorizza la *littera Florentina* (trasferita a Firenze dal 1406), supponendo anche che fosse un originale giustiniano inviato in Italia dallo stesso imperatore

Umanesimo giuridico

➔ effetti sul Diritto Romano

- Angelo Poliziano (1454-94) collaziona (cioè confronta) il Digesto della Vulgata con la *littera Florentina*
 - ➔ immagina un apparato critico-filologico al *Corpus Iuris* e adombra quasi il progetto di una edizione critica del Digesto, che tuttavia avrebbe messo in crisi le opinioni dei commentatori, basate su catene di *argumenta ab auctoritate*, e la certezza della Glossa, fondata sull'esegesi di parole non più esistenti nel testo normativo corretto
- anche Ludovico Bolognini (1446-1508) si interessa alla filologia del Digesto, ma per un uso soprattutto di erudizione a livello didattico

Umanesimo giuridico

➔ Le polemiche umanistiche in campo giuridico

I: contro gli interpreti medievali

- Glossatori e “bartolisti”: imperizia, superficialità, mancanza di cultura letteraria, poca o erronea intelligenza dei testi
- Petrarca: insiste sull’ignoranza storica e letteraria dei giuristi del suo tempo
- Antitribonianesimo

Umanesimo giuridico

- ➔ **Lorenzo Valla** - 1433: *libellum* contro il confronto tra Bartolo e Cicerone
polemica contro Giustiniano (lo snaturamento della tradizione giuridica classica)
e contro i giuristi medievali (non conoscevano il latino); propone di correggere il
Decretum di Giustiniano
- ➔ **Maffeo Vegio** - 1433: *De verborum significatione* (illustrazione del corretto
significato dei termini della giurisprudenza antica)
polemica contro Triboniano
- ➔ **Angelo Poliziano**
Apprezzamento per Accursio, critica verso i giuristi contemporanei che usano
una tecnica anacronistica

Umanesimo giuridico

➔ Le polemiche umanistiche in campo giuridico

II: contro gli autori della compilazione giustiniana

➔ François Hottman- *Antitribonianus*: inutilità del diritto romano giustiniano

- sia con riguardo al diritto pubblico (siamo nel *Regnum Franciae*)
- sia con riguardo al diritto privato (al nord si applicano le *coutumes*, al sud il diritto romano teodosiano)

... e poi: i difetti tecnici della compilazione, gli “*emblemata Triboniani*”

Ma già prima **Valla** e **Vegio**

Umanesimo giuridico

➔ Umanisti e diritto romano: l'inizio della sua storicizzazione

- Interpreti medievali: agganciare il testo al presente
- Umanisti: collocare il testo giuridico romano nella storia
- Trattazione organica della storia degli istituti di diritto romano;
- Uso del metodo filologico (Maffeo Vegio: *De verborum significatione*; Lorenzo Valla: *Elegantia latinae linguae*)

Umanesimo giuridico

➔ Umanisti e ricerche sul diritto pubblico romano

- Le prime ricerche degli umanisti in questo settore sono indirizzate alla Roma repubblicana: esigenze comparative e creativo-imitative...
- quindi una vera e propria storiografia umanistica si sviluppa piuttosto sulla Roma imperiale

Umanesimo giuridico

➔ due indirizzi dottrinali: *mos gallicus* / *mos italicus*

1. *mos gallicus iura docendi* (diritto storico)

- in Francia si punta a valorizzare un diritto “nazionale” sul duplice livello dei diritti particolari (cittadino / signorile - regio) assegnando al diritto regio la funzione di diritto generale rispetto ai diritti locali a base consuetudinaria e statutaria
- si studia il diritto romano con una migliore conoscenza della storia, della lingua greca e anche di quella latina

Umanesimo giuridico

➔ due indirizzi dottrinali: *mos gallicus* / *mos italicus*

1. *mos gallicus iura docendi* (diritto storico)

- maturano alcuni indirizzi preminenti:

a) discredito verso i testi giustiniane:

- François Hotman (1524-90): scrive l'*Antitribonianus*, teso a evidenziare tutte le mancanze, lacune ed errori dei compilatori bizantini; ma viziato anche, come calvinista, da una forte impostazione anticattolica che lo porta a coinvolgere Impero e diritto romano nella sua ostilità alla Chiesa e alle sue tradizioni

Umanesimo giuridico

b) nuova sistematica dei testi giustiniane: tematiche e istituti sono distribuiti in modo disordinato e contraddittorio; occorre un nuovo ordine in funzione di un chiaro legame logico e sistematico:

- Guillaume Budé (1467-1540): non è un giurista, ma riveste importanti incarichi pubblici, è inoltre grecista e bibliofilo; scrive le *Adnotationes in quattuor et viginti Pandectarum libros* (1508), ove privilegia un commento filologico. È influenzato da Valla e Poliziano: restituzione del testo e chiarimento del significato dei termini ed espressioni trascurati dalla scienza giuridica medievale
- Charles Dumoulin (1500-66): redige un monumentale commento alle Consuetudini di Parigi promuovendone la funzione unificante rispetto alla formazione di un diritto nazionale: è l'espressione autentica dello spirito nazionale francese, "caput omnium huius Regni Francie et totius etiam Belgicae Galliae consuetudinum" (scrive anche una *Oratio de concordia et unione consuetudinum Franciae*)

Umanesimo giuridico

- François Connan, 1508-51; André Tiraqueau, 1488-1558; François Le Douaren, 1509-59; Hugues Doneau, 1527-91
 - **Ulrich Zasius**: *Lucubrationes* (1518)
più conservatore: ritorno alla purezza delle fonti originarie, ma senza rifiutare tutta la tradizione medievale
- b) indirizzo filologico: ci si accosta al diritto romano senza rifiuti preconcepi, lo si approfondisce grazie al confronto con altri testi e manoscritti e lo si valorizza come un grande monumento del passato
- Jacques Cujas (1522-90): insegna a Bourges dopo Alciato, brilla per la grande erudizione storica e la sottigliezza della sua analisi critica ai testi giustinianei (*Observationes et emendationes*; *Commentaria* al Codice e al Digesto)
 - noto il suo giudizio sui Commentatori: “verbosi in re facili, in difficili muti, in angusta diffusi”

Umanesimo giuridico

➔ Andrea Alciato (Milano 1492 - 1550)

- si considera “fondatore” del *mos gallicus* (detto anche “scuola umanistica - o “cultura” - del diritto)
- si laurea a Ferrara nel 1516 e si dedica alla professione di avvocato
- tra 1518 e '21 viene chiamato a ricoprire una cattedra di diritto ad Avignone e poi passa a Bourges nel 1529-33
- migliore equilibrio tra filologia erudita e scienza del diritto, tra rifiuto delle degenerazioni della tradizione dei commentatori (inflazione della giurisprudenza consulente, causa anche la diffusione per mezzo della stampa) e un integralismo umanistico teso a recuperare la presunta “purezza” del testo normativo

Umanesimo giuridico

➔ Andrea Alciato (Milano 1492 - 1550)

- 1514: *Annotationes in tres posteriores Codicis Justiniani libros*
- 1516: dopo aver studiato a Pavia e Bologna si laurea a Ferrara e inizia a fare l'avvocato
- 1517: *Annotationes in Tacitum*
- 1518: *Paradoxa* (soluzioni giuridiche originali),
Dispunctiones (testi giuridici greci del *Corpus iuris* che sono stati espunti)
Praetermissa (senso esatto di alcune parole ed espressioni usate dai giureconsulti)
- 1518-1521: è chiamato ad insegnare ad Avignone

Umanesimo giuridico

➔ Andrea Alciato (Milano 1492 - 1550)

- 1522-1527: fa l'avvocato a Milano
- 1527-1529: di nuovo ad Avignone
- 1529: è chiamato ad insegnare a Bourges (ne seguono le lezioni Francesco I, G. Calvino e i giuristi François Connan e François Duaren)
- 1531 (ma l'opera è già incominciata nel '20): *De verborum significatione* (un trattato, più il commento a D.50, 16: principi e regole nel campo dell'interpretazione in generale, e del contratto e del testamento in particolare)
- 1531: *Emblemata*: soggetti allegorici e simboli
- 1533: torna in Italia e insegna a Pavia, Bologna, Ferrara

Umanesimo giuridico

➔ Andrea Alciato (Milano 1492 - 1550)

- per la sua polemica verso gli eccessi della tradizione consiliare si attira le ostilità di altri giuristi (celebre la polemica con Tiberio Deciani, 1509-82)
- opera approfondite analisi dei passi greci del Digesto e annotazioni storico-filologiche sul Codice
- applica l'erudizione storico-filologica a problemi tecnico-giuridici (*Commentaria ad Pandectas, Paradoxa, Emblemata, De re militari*)

Umanesimo giuridico

2. *mos italicus iura docendi* (diritto pratico)

- prime espressioni di umanesimo giuridico: Ludovico Bolognini (Bologna, 1446-1508), Felino Sandei (Lucca, 1444-1503), Lelio Torelli (Fano, 1489-1576), Mariano Sozzini (Siena, 1397-1467)
- in Italia la scienza giuridica rimane vincolata alla tradizione del bartolismo e nella sua evoluzione lungo il sec. XVI non si mostra sensibile, in misura significativa, ai forti richiami della cultura umanistica radicata nella filologia e nella storia
- la tradizione dello studio del diritto romano interpretato come diritto vivo e applicabile si trasforma in un ponte che collega il Medioevo alle epoche successive, che permette alla scienza del diritto nata in Italia nel sec. XII di continuare a proiettare la sua influenza a livello europeo sino all'età dei Codici e anche oltre

Umanesimo giuridico

➔ Istituzione delle Rote

- “antico regime”: periodo delle rote e delle *decisiones*
- Lotta fra Spagna e Francia...
- ...combattuta prevalentemente in Italia
- dalla fine del '400 predominio della Francia ma...
- prevale alla fine Carlo V di Asburgo (di Spagna)
- 1530: Carlo V scende in Italia per l'incoronazione imperiale a Bologna
- modelli sociali e istituzionali di realtà locali quali Genova, Lucca, Firenze, Siena



Umanesimo giuridico

➔ Crisi della giustizia ed esigenze di riforma

- ingerenze esterne nell'attività giurisdizionale
- ricorso a tribunali esterni allo specifico ordinamento statale
- sovrapposizione di competenze
- lentezza dei processi e indefinite possibilità di appello
- difficoltà nel reclutamento di personale qualificato

Umanesimo giuridico

- ➔ divisione tra fazioni
- ➔ mancato controllo del dominio
- ➔ necessità di dare un'immagine positiva della propria amministrazione della giustizia
- ➔ amministrazione della giustizia come parametro fondamentale nella teoria politica

Umanesimo giuridico

➔ L'istituzione dei grandi tribunali, tribunali centrali, rote

I modelli sono due:

- quello derivante dalla *curia regis*
organizzazione del potere di tipo discendente (origini romane, o germaniche, bizantine, caroline, normanne), a carattere principesco
- quello costituito da una evoluzione del, e sovrainposizione al, modello podestarile; ordinamenti di tipo cittadino

Umanesimo giuridico

➔ Il modello “rota”

- Il termine ha nel '500 un campo di applicazione vasto
- Ma in generale questo termine indica un tribunale con:
 - collegialità di giudizio e giudici dotti
 - giudici forestieri, periodo di carica breve e sindacato
- È un modello diverso da quello “consilium domini” o “regis”, dove giudici sono...
- dotti ma non necessariamente tutti
- non sono forestieri, senza termine di carica, e vi è un controllo esercitato direttamente dal sovrano

Umanesimo giuridico

➔ Il modello “rota”

Le motivazioni per la sua istituzione

- Momenti di pericolo o arrivo dell’Imperatore: autonomia e compattamento (tentativi di “unione”)
- aree geopolitiche di dipendenza imperiale
- *Pax et iustitia - paz, justicia y quietud* (Carlo V)
- Un’eccezione: Venezia
- Rota come superamento del sistema politico comunale, ma anche segno della vitalità della società urbana in età moderna
- Tribunali supremi e unificazione del diritto dello stato attraverso *l’interpretatio*

Umanesimo giuridico

➔ L'istituzione delle rote

• Firenze -1502

- nell'abbandono delle strutture comunali la rota garantisce il mantenimento di alcuni valori di garanzia
- regole tipiche della civiltà comunale: giudici stranieri, periodo di carica limitato (ma allungato) e sindacato collegialità e giudici dotti
- origine: il consiglio di giustizia milanese?

➔ Genova - 1529

- 1528: da comune a "repubblica" e ingresso nell'orbita spagnola
- Come a Firenze e Siena, cinque giudici stranieri
- iniziale competenza in campo mercantile
- 1576: Rota criminale

Umanesimo giuridico

➔ La sentenza

- In particolare: la Rota fiorentina (1502)
- Necessità della motivazione in caso in cui:
 1. i giudici avevano deciso a maggioranza
 2. esplicita richiesta della parte

Eccezionalità di una previsione normativa così netta

Motivazioni politiche:

1. contropartita per la soppressione delle magistrature medievali
2. la motivazione ha anche carattere simbolico: garanzie attribuite agli utenti dell'amministrazione della giustizia

Umanesimo giuridico

➔ La Rota romana

- È il tribunale europeo più importante (tribunale centrale in materia civile dalla fine del '400)
- il *referens* o *ponens* segue il processo fino alla conclusione ma non partecipa alla decisione finale (ma su quella base, è lui a stendere la *decisio*)
- rimane cioè la distinzione medievale tra chi elabora la decisione dal punto di vista tecnico e chi la emette
- la *decisio* è un progetto di motivazione comunicata alle parti prima della sentenza; non è finalizzata a rendere pubblici i suoi motivi alla conclusione del processo (non vi è funzionalizzata al controllo, e al ricorso)
- Solo dopo il 1563: *decisiones* - motivazioni
- **fine '500 e poi nel '600: grande circolazione delle decisiones rotali romane (valore normativo)**

Il diritto in Europa XVI - XVII

➔ Assolutismo

➔ *Lex* (intervento legislativo sovrano) e *interpretatio* (la dottrina, la giurisprudenza dei grandi tribunali)

Il diritto in Europa XVI - XVII

- ➔ Lunga persistenza del sistema dello *ius commune*
- ➔ Raccolte normative e “certezza del diritto”:
 - risistemazione razionale del materiale normativo
 - precetti nuovi
 - si abroga per semplificare
- ➔ Ma non sono “codici”: il sistema delle fonti resta invariato, sono “consolidazioni”
- ➔ tipi: raccolte di “*communes opiniones*”, giurisprudenza dei grandi tribunali, infine repertori tra i quali in particolare,
- ➔ *Theatrum veritatis et iustitiae* di Giovan Battista De Luca (1614-1683), di cui anche
- ➔ *Il dottor volgare* (1673), e *Dello stile legale* (1674)

La Semplificazione del diritto

➔ Criteri economici nella formulazione delle norme

Pufendorf, Thomasius, Cocceius: enunciazione delle norme in forma di divieto

Leibnitz, Wolff: norma giuridica come proposizione che connette soggetti giuridici a predicati giuridici, e da cui derivano ulteriori proposizioni

Domat, Pothier: istituti e sistematiche romanistiche

- esclusione dell'eterointegrazione
- contenuti semplici

➔ fattori di ordine politico

➔ unificazione del soggetto di diritto - esclusione dal *corpus* normativo quante più materie possibile

La Semplificazione del diritto

- ➔ ...e poi consolidazioni private di materiale normativo; nella seconda metà del '700:
- ➔ A Venezia: 1751 - *Leggi criminali del serenissimo Dominio veneto*; 1780 - *Codice feudale della serenissima Repubblica di Venezia*; 1786- *Codice per la veneta mercantile marina*
- ➔ Nell'area lombarda: "gridarii"
- ➔ Nello Stato pontificio: "bollari"
- ➔ Area germanica: 1724 - *Codex augusteus*
- ➔ Austria: 1704 - *Codex austriacus*
- ➔ Francia: 1587 - *Code Henry III*; 1603 - *Code Henry IV*; 1629: *Code Maurillac*

Codificazione della prima metà del '700 - Italia

Stati di casa Savoia

- ➔ Vittorio Amedeo II: accentramento, ammodernamento e asservimento della magistrature, riduzione del peso politico della nobiltà;
- ➔ creazione di un catasto: chiarificazione delle situazioni giuridiche, certezza dei titoli, diminuzione della litigiosità
- ➔ 1723/29: *Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*
- ➔ Sei libri; è “legge speciale” (immutata struttura del sistema delle fonti giuridiche)
- ➔ Procedura: si respinge l’uso dell’*Interpretatio*

Codificazione della prima metà del '700 - Italia

➔ Napoli - Carlo di Borbone

- Bernardo Tanucci 1734-1740
- prammatica sui tribunali ordinari; istituzione del Supremo magistrato di commercio e dei Consolati di mare e di terra

➔ Toscana - Francesco di Lorena

- Pompeo Neri 1745
- “rifusione generale”, “codice simile a quello dei Savoia”
- mantenimento del diritto romano
- mantenimento del sistema del diritto comune
- intervento su consuetudini, statuti, legislazione principesca
- non vi sono intenti di razionalizzazione ma solo di risistemazione secondo lo schema delle *Institutiones*
- ... dunque solo “certezza del diritto”

Codificazioni della seconda metà del '700 - Toscana

- ➔ Pietro Leopoldo: granduca di Toscana dal 1765 al 1790
- ➔ politica economica e finanziaria moderna
- ➔ non si parla più di codificazione solo in campo civilistico

Codificazioni della seconda metà del '700 - Toscana

Riforma della legislazione criminale toscana ("leopoldina", 1786)

Non modernità

- ➔ mescola procedura e diritto sostanziale
- ➔ mancano partizione sistematiche
- ➔ tono discorsivo e non imperativo
- ➔ è eterointegrabile (con leggi non incompatibili)

Codificazioni della seconda metà del '700 - Toscana

Modernità

- ➔ libero convincimento del giudice
- ➔ abolizione della tortura
- ➔ abolizione delle prove privilegiate: contumacia dell'accusato, latitanza del ricercato, assenza dallo stato
- ➔ nuova sentenza in caso di pene afflittive irrogate in contumacia
- ➔ no giuramento per accusatore e accusato
- ➔ no mandato di cattura per le pene pecuniarie
- ➔ libertà provvisoria; non "sperimentare col carcere"
- ➔ proporzionalismo
- ➔ riduzione delle pene
- ➔ abolizione della pena di morte
- ➔ no "lesa maestà"

Francia

Compilazioni ufficiali del XVII secolo

- ➔ Luigi XIV e Jean Baptiste Colbert
- ➔ 1667: *Ordonnance civile pour la réformation de la justice*
- ➔ 1670: *Ordonnance criminelle*
- ➔ 1673: *Ordonnance du commerce* (Jacques Savary)
- ➔ 1681: *Ordonnance de la marine*
- ➔ Molti precetti nuovi - le norme vecchie sono riformulate e riorganizzate, ma...
- ➔ ...non vi è esclusività, vi è eterointegrabilità, non vi è sostituzione del vecchio ordinamento
- ➔ rimangono gli usi giurisprudenziali, gli *arrêtes de régleme*nt

Codificazione della prima metà del '700 - Francia

- ➔ In passato: cristallizzazione delle *coutumes*
- ➔ Accentramento monarchico e *ordonnances* colbertine
- ➔ Henri François Daguesseau, *Memoria sugli indirizzi generali per la riforma della giustizia*
- ➔ riformare le leggi vecchie, promulgarne di nuove e farne un corpo unico (semplice) su tutte le discipline
- ➔ risultato effettivo: *ordonnances* come quelle colbertine

Codificazioni della metà del '700 - Prussia

- ➔ Uno “Stato di Stati” (*stände*): autonomie giurisdizionali e legislative, controllo dell’amministrazione militare (nobiltà) e dell’amministrazione finanziaria (nobiltà e città)
- ➔ Federico Guglielmo I e Federico II: compressione delle autonomie
- ➔ 1731: cancelliere Samuel Cocceius (1740: *Elementa iustitiae naturalis et romanae*) - riorganizzazione giudiziaria e ricompilazione delle leggi vigenti
- ➔ 1746: ordinanza di Federico II (*Dissertation sur les raisons d’établir ou d’abroger les lois*, 1750)
- ➔ 1747: regolamento giudiziario per la Pomerania (1781: “regolamento giudiziario generale”): professionalizzazione dei giudici, trattazione orale, motivazione della sentenza, abbandono della segretezza processuale

Codificazioni della metà del '700 - Prussia

Project des corporis juris friedericiani ("Code Frédéric")

- ➔ 1749: I - persone e azioni; 1751: II - proprietà, possesso, diritti reali; mai promulgata: III - obbligazioni e diritto penale
- ➔ molto legato al diritto romano, trascurava gli statuti cittadini e le differenze soggettive
- ➔ formulato in modo non chiaro e incisivo
- ➔ non era - dunque - né maneggevole, né "prussiano"
- ➔ ...e invece: grande ammirazione presso la cultura illuministica (cfr. *Encyclopédie* di Diderot e D'Alembert)

Codificazioni della metà del '700 - Prussia

- ➔ 1781: Regolamento giudiziario generale (superamento del processo di tipo romano canonico)
- ➔ 1794: *Allgemeines Landrecht für die Königlich-Preussischen Staten*
un'introduzione e due parti

Codificazioni della metà del '700 - Prussia

Allgemeines Landrecht für die Königlich-Preussischen Staten (1794)

➔ **Moderno**

- sostituisce il diritto comune, e in quanto tale è completo e non integrabile con altri sistemi complessivi di norme
- formulazione delle norme: paragrafi brevi e ben strutturati
- rapporto giudice-legge

➔ **Settecentesco**

- suppletivo rispetto ai diritti particolari
- mantiene le distinzioni di status soggettivo

Codificazioni della metà del '700 - Austria

- ➔ Accentramento e specializzazione (amm. Giustizia)
- ➔ 1753: Maria Teresa istituisce una commissione per un corpo di diritto privato unificato per le province ereditarie germaniche
- ➔ 1766: è portato a conclusione il *Codex Theresianus* (tre libri); lunga serie di disposizioni particolarissime, stile discorsivo in tedesco, è disciplina unica per la materia trattata, abroga le normative territoriali, solo diritto privato, soggetto unico di diritto
- ➔ Il Cancelliere Kaunitz: distinzione romanistiche, si mantiene il rapporto con i diritti provinciali, è prolisso e discorsivo - 1771: si decide di non promulgarlo
- ➔ 1768: *Constitutio theresiana criminalis*: rifusione del materiale giuridico preesistente



La codificazione del diritto civile in Austria

➔ 1766: *Codex Theresianus* - non è promulgato

Gli editti di Giuseppe II

➔ Anni Ottanta: Matrimoniale, successorio, sulle libertà commerciali, sui riscatti fondiari

➔ Attaccano interessi costituiti: poco popolari

➔ 1781 - “editto di tolleranza”; i presupposti illuministi (Jean Calas 1761 e Voltaire, *Trattato sulla tolleranza*, 1763)

➔ 1782: Regolamento giudiziario civile

➔ In campo civilistico: “Progetto Martini”

➔ Nuova fase di revisione 1801-1806; il progetto è respinto due volte dal governo

➔ 1 giugno 1811: Francesco I ne dispone la promulgazione; in vigore dal 1 gennaio 1812

Codificazioni della metà del '700 - Austria

- ➔ 1787: codice penale giuseppino (è il primo codice penale “moderno”)
- ➔ autonomia e completezza della disciplina
- ➔ è completo (non ammette eterointegrazione)
- ➔ principio di legalità e divieto di analogia
- ➔ oggettivismo
- ➔ ridotta applicazione della pena di morte (ma gamma delle pene molto vasta: ostacolo al proporzionalismo)
- ➔ delitti criminali - delitti politici



La codificazione del diritto in Europa alla metà del '700: “Illuminismo giuridico”

- ➔ Non solo mera semplificazione del diritto (certezza e reperibilità delle fonti)
- ➔ Non solo “consolidazione”
 - gli uomini hanno diritti naturali imprescrittibili
 - la legge li deve riconoscere
 - la legge deve essere espressione della ragione
 - la legge deve essere semplice e comprensibile a tutti
 - la legge deve essere certa
 - la legge deve essere espressione della volontà generale

La codificazione del diritto in Europa alla metà del '700: “Illuminismo giuridico”

- ➔ Siamo all'origine delle strutture organizzative a diritto codificato
- ➔ Hanno particolare rilievo le codificazioni del diritto penale (dopo la rivoluzione francese avranno maggior rilievo quelle di diritto privato)
- ➔ Prussia, Austria e stati italiani (no Francia); quelle costituzionali riguardano il Nord-America